

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

MODIFICA DELLO STATUTO PER IL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.Lgs. n.117/2017- CODICE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 19.15 presso la sede sociale ed videoconferenza come da disposizioni anticovid, si è riunita, in seconda convocazione l'assemblea dei soci del Associazione Ricreativa Sportiva Dilettantistica Polizia Municipale di Ferrara APS, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Presidente del Associazione Droghetti Giampaolo , il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Besantgini Giuliana.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti o collegati n. 16 soci su n. 140 iscritti. Pertanto ai sensi dell'art.101, secondo comma del D.Lgs.n.117/17, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità,

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.


Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad altro Registro attualmente in essere e qualsiasi altra pratica relativa.

Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Ferra ra".


Il Presidente ed la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Iscritto al Registro Nazionale APS con DD. 329 del 23-12-2015 al n° 1793
esente da imposta di registro ex art. 82, 3° c D.lgs 117/2017
esente da imposta di bollo ex art. 82, 5° c D.lgs 117/2017


Agenzia delle entrate-Direzione Provinciale di Ferrara
Ufficio Testimoniato di Ferrara

IL PRESENTE L'ULTIMIORE ORIGINALI...
REGISTRATO A FERRARA

2/10/2020

N. 3958 SERIE 3

Firma su delega del
Direttore Provinciale
Dott. GIUSEPPE ROSSI



Ufficio Testimoniato di Ferrara

Ufficio Testimoniato di Ferrara

Ufficio Testimoniato di Ferrara

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIZIA MUNICIPALE DI FERRARA APS

TITOLO I Denominazione-sede

ART. 1-Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e ss. del Codice Civile e ai sensi del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), è costituita, con sede legale in Ferrara, un'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale che assume la denominazione di "Associazione Ricreativa Sportiva Dilettantisitca Polizia Municipale di Ferrara APS". Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II Scopo-oggetto

ART. 2-L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, di durata illimitata, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non persegue fine di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera per soli fini sportivi e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3-L'associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, dirette agli associati, loro famigliari e terzi:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (cene sociali, feste da ballo, giochi di carte, dama, scacchi, biliardo e biliardino), incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale come gite ed escursioni, visite guidate e non;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, quali: calcio, calcetto, sci, motociclismo, pesca, ginnastica di mantenimento, ciclismo, ping pong, bowling, biliardo, nuoto, pallavolo, corsa campestre e di strada, tiro a segno, corsi di difesa personale e arti marziali, beach volley. Nello specifico l'associazione intende:

1. promuovere e sviluppare tali attività;
2. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
3. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento in tali attività;
4. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
5. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
6. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
7. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi , manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione si propone di esercitare, eventualmente, ed in via meramente marginale, senza scopi di lucro ma per soli fini di autofinanziamento, attività di natura commerciale, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, e nel rispetto delle norme amministrative e fiscali vigenti; nonché di attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

ART. 4-L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO III Soci

ART. 5-Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6-Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, assolta con la consegna della tessera sociale, e al pagamento della quota associativa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Nel caso di diniego il Consiglio deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente.

ART. 7-Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare alla vita associativa, esprimendo il voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e alla modifica di norme dello statuto e di eventuali regolamenti, a godere dell'elettorato attivo e passivo se maggiorenni per le elezioni degli organi direttivi, a visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 8-I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, è intrasmissibile e non rivalutabile o rimborsabile, anche in forma indiretta.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, del regolamento organico, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

TITOLO IV Recesso-Esclusione

ART. 9-La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

ART. 10-Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali all'associazione;
- d) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

ART. 11-Le deliberazioni prese in materia di recesso decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto dalla lettera d) dell'art. 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V Risorse economiche- Fondo Comune

ART. 12-L'associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve, entrate comunque denominate e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; e non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto dello scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali sportive statutariamente previste.

ART. 13-L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI Organi dell'Associazione

ART. 14-Sono organi dell'Associazione:

- a) **Assemblea degli associati**
- b) **Il Consiglio Direttivo**
- c) **Il Presidente**

È organo di garanzia l'Organo di Controllo o il Revisore Legale nei casi previsti dalla legge.

ART. 15-L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione, a norma dell'art. 24 del CTS, a cui devono essere invitati tutti i soci. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta da affiggersi nei singoli reparti della Polizia Municipale di Ferrara, e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'orario della prima e l'orario della seconda convocazione almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 16-L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla elezione e revoca del Presidente dell'associazione e dei membri del Consiglio Direttivo, nonché dell'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti dalla legge;
- c) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo predisposto dal consiglio direttivo. Essa si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In quest'ultimo caso deve avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 17-Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano

ART. 22-Il Presidente viene eletto dall'Assemblea di soci, dura in carica tre anni, può essere rieletto ed ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione, e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento i poteri vengono esercitati dal vice-presidente. In caso di dimissioni, spetta al vice-presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 23-Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 24-L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.


TITOLO VII Norma finale

ART. 25-Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 26-Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile, e le disposizioni di legge vigenti.

Ferrara, 23/10/2020

Il Presidente


Il Segretario

